



Corte III
C-5964/2013

Sentenza del 27 febbraio 2015

Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 16 agosto 2013).

Fatti:**A.**

Con decisione del 6 dicembre 2010 (doc. 14), la Cassa svizzera di compensazione ha deciso di erogare in favore di A. _____ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato (da ...; doc. 5 pag. 1) e padre di tre figli (nati nel [...] e nel [...]; doc. 10) – una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 451.- al mese dal 1° dicembre 2010 e di fr. 459.- al mese dal 1° gennaio 2011. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 13 anni e 4 mesi, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 2 anni, un reddito annuo medio di fr. 31'464.- dal 1° dicembre 2010 e di fr. 32'016.- dal 1° gennaio 2011 ed una scala delle rendite 13 (v. doc. 12 [foglio di calcolo]).

B.

Con scritto del 16 giugno 2011 (doc. 15 pag. 1), l'interessato ha contestato il periodo contributivo, indicando i periodi ed i nominativi di datori di lavoro presso i quali avrebbe svolto, con interruzioni, un'attività lucrativa da dicembre del 1963 ad agosto del 1970 (v. anche doc. 22 e 27 [scritti inoltrati il 31 gennaio e 5 dicembre 2012]). Ha esibito copia del passaporto rilasciato dalla Questura di B. _____ il 7 dicembre 1963, attestati concernenti i periodi trascorsi in Svizzera (in particolare un permesso di soggiorno da aprile del 1971 a dicembre del 1975) e certificati di lavoro (periodi da maggio del 1965 ad ottobre del 1968; doc. 15 pag. 4 a 12 e doc. 27 pag. 10).

C.

Nella decisione su opposizione del 16 agosto 2013 (doc. 50; v. anche doc. 52), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 6 dicembre 2010 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia mensile di fr. 466.- dal 1° dicembre 2010, di fr. 475.- dal 1° gennaio 2011 e di fr. 479.- dal 1° gennaio 2013. Detta autorità, dopo aver segnalato che ha proceduto a ricerche complementari (segnatamente presso le casse di compensazione presso cui gli allora datori di lavoro erano affiliati; v. doc. 16, 25, 36, 37, 40 e 43), ha esposto le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, segnatamente la durata di contribuzione di 14 anni ed 8 mesi, il riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 2 anni, il reddito annuo medio di fr. 28'728.- dal 1° dicembre 2010, di fr. 29'232.- dal 1° dicembre 2011 e di fr. 29'484.- dal 1° gennaio 2013 e la scala delle rendite 14 (v. doc. 46 [foglio di calcolo]).

D.

Il 25 settembre 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 16 agosto 2013 mediante il quale ha contestato il periodo contributivo, indicando di avere lavorato in Svizzera per 14 anni, 10 mesi e 20 giorni (e non per 14 anni ed 8 mesi), nonché l'importo dei redditi risultanti dall'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, ricorso che è poi stato trasmesso il 15 ottobre 2013 per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1).

E.

Nella risposta al ricorso del 3 gennaio 2014, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha ribadito la correttezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia (doc. TAF 3).

F.

Con provvedimento del 23 gennaio 2014 (notificato il 4 febbraio 2014; doc. TAF 5), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 3 gennaio 2014, unitamente a copia dei documenti dell'incarto della CSC menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito (doc. TAF 4), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.

Diritto:**1.**

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85^{bis} cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.

2.

2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).

2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale

Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

3.

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la durata contributiva complessiva dell'insorgente (di 14 anni e 8 mesi secondo l'autorità inferiore, di 14 anni e 11 mesi secondo il ricorrente) nonché il calcolo della rendita. Per quanto attiene alla durata contributiva, i periodi mancanti concernono gli anni da dicembre del 1963 al 1968. In effetti, il mese che secondo il ricorrente mancava nel 1970 è già stato aggiunto dall'autorità inferiore nella decisione su opposizione (in virtù del documento 25, pagina 2, degli atti di causa [per un totale di 12 mesi nel 1970]).

4.

4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero di principio applicabile alla fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29^{bis} cpv. 1 LAVS). Peraltro, ai sensi dell'art. 30^{bis} LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.

4.3

4.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29^{ter} cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i

quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29^{ter} cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29^{ter} LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52*b* OAVS).

4.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30^{ter} cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.

4.3.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi.

4.3.4 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).

4.3.5 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).

4.3.6 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.

4.3.7

4.3.7.1 Per quanto attiene al periodo contributivo da dicembre del 1963 al 1968, l'autorità inferiore ha ritenuto che fino al 31 dicembre 1968 il ricorrente ha soggiornato in Svizzera al beneficio di un permesso per stagionali di tipo A (cfr., in particolare, doc. 27 pag.10), circostanza che il ricorrente non ha contestato. Non emerge altresì dalle carte processuali motivo per un intervento d'ufficio di questa Corte in tale contesto. Quanto al mese di dicembre del 1963 (più precisamente ai 20 giorni del mese di dicembre del 1963), dalle indicazioni fornite dalla cassa di compensazione competente risulta che l'insorgente non figura sulle distinte di salario dell'indicato datore di lavoro di allora (doc. 16). Il ricorrente non ha altresì prodotto documentazione suscettibile di corroborare il preteso periodo lavorativo e, per quanto qui maggiormente di rilievo, il versamento di contributi AVS ad una cassa di compensazione. Peraltro, il fatto che sul passaporto italiano dell'insorgente sia stato apposto, verosimilmente dalla polizia degli stranieri, un visto l'11 dicembre 1963 (doc. 15 pag. 2) non permette di dimostrare l'esercizio di un'attività lucrativa e, soprattutto, il versamento di contributi AVS ad una cassa di compensazione. Per l'anno 1964, come indicato

dall'autorità inferiore, in assenza di idonea documentazione (segnatamente di certificati di lavoro e/o di distinte di salario), il reddito totale di fr. 4'225.- iscritto sull'estratto del conto individuale per un'attività svolta presso l'albergo C._____ (doc. 45) corrisponde ad un periodo contributivo di 6 mesi giusta la tavola no. 50 (settore alberghiero) delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968". Quanto agli anni dal 1965 al 1968, il periodo contributivo deve essere determinato in base ai certificati di lavoro prodotti dal ricorrente (doc. 15 pag. 7 a 9) nonché in base alle iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale (doc. 45) ed alle menzionate tabelle per la determinazione del periodo contributivo. In particolare, come indicato dall'autorità inferiore, per l'anno 1965 la durata di contribuzione è di 9 mesi (segnatamente 6 mesi per un'attività svolta presso l'albergo D._____, secondo il certificato di lavoro [doc. 15 pag. 7], e 3 mesi per l'iscrizione di un reddito di fr. 2'525.- sull'estratto del conto individuale per un'attività svolta presso l'albergo C._____ [doc. 45], giusta la tavola no. 50 delle menzionate tabelle), per l'anno 1966 è di 12 mesi (segnatamente 10 mesi per un'attività svolta presso gli alberghi D._____ ed E._____, secondo i certificati di lavoro [doc. 15 pag. 7 e 8], e 2 mesi per l'iscrizione di un reddito di fr. 1'550.- sull'estratto del conto individuale per un'attività svolta presso l'albergo F._____ [doc. 45], giusta la tavola no. 50 delle menzionate tabelle), per l'anno 1967 è di 9 mesi (segnatamente 6 mesi per un'attività svolta presso l'albergo E._____, secondo il certificato di lavoro [doc. 15 pag. 8], e 3 mesi per l'iscrizione di un reddito di fr. 2'075.- sull'estratto del conto individuale per un'attività svolta presso lo G._____ [doc. 45], giusta la tavola no. 50 delle menzionate tabelle) e per l'anno 1968 è di 10 mesi (segnatamente 7 mesi per un'attività svolta presso l'albergo H._____, secondo il certificato di lavoro [doc. 15 pag. 2], 2 mesi per un'attività svolta presso la ditta I._____, secondo l'estratto del conto individuale [doc. 45], ed 1 mese per l'iscrizione di un reddito di fr. 125.- sull'estratto del conto individuale per un'attività svolta presso il Kurhotel H._____ [doc. 45], giusta la tavola no. 50 delle menzionate tabelle).

4.3.7.2 Peraltro, il ricorrente non ha esibito in corso di procedura (nemmeno dinanzi al TAF) dei documenti – quali in particolare certificati di lavoro, distinte di salario, permessi di soggiorno – da cui desumere un periodo contributivo in Svizzera per gli anni dal 1963 al 1968 superiore a quello determinato dall'autorità inferiore. In siffatte circostanze, all'autorità inferiore, che ha comunque esperito degli accertamenti supplementari d'ufficio, non può essere rimproverato di non avere effettuato delle ulteriori ricerche, segnatamente presso i datori lavoro (alberghi [estratto del conto

individuale, doc. 45]) indicati dall'insorgente, tanto più ove si pensi che appare poco probabile che tali datori di lavoro abbiano conservato i dati concernenti l'insorgente per oltre 45 anni, fermo restando un obbligo di conservare i dati personali del lavoratore unicamente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche la sentenza del TAF C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2).

4.3.8 Quanto al periodo contributivo per gli anni dal 1969 al 1984 compresi, l'autorità inferiore ha considerato, in virtù degli estratti del conto individuale dell'interessato (doc. 25 pag. 2 e doc. 45), non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, che l'insorgente ha pagato i contributi AVS da gennaio del 1969 a luglio del 1974, da settembre del 1974 a dicembre del 1975, da aprile ad ottobre e dicembre del 1978, da gennaio a novembre del 1979, da marzo ad ottobre del 1980, in maggio, settembre e ottobre del 1981, da marzo a maggio e da agosto ad ottobre del 1983 e da aprile a luglio del 1984.

4.3.9 L'autorità inferiore ha quindi infine correttamente ritenuto nella decisione impugnata che il periodo contributivo del ricorrente è di 14 anni ed 8 mesi (176 mesi), ritenuto altresì che agli atti di causa non vi sono documenti che possano dimostrare l'erroneità di tale periodo contributivo. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno 1945) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 44 anni fino al 2010 (Tabelle delle rendite 2009 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.

4.4 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 14 anni completi. Le tabelle delle rendite 2009 prevedono che al rapporto fra i 14 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 44 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 14 (Tabelle delle rendite 2009 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 14 ed in funzione del suo reddito annuo medio.

4.5 Giova rilevare che il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29^{quater} LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33^{ter} cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

4.5.1 Secondo gli estratti del conto individuale dell'interessato, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1964 al 1984 ammontano a fr. 245'164.- (doc. 25 pag. 2 e 45). Ora, a prescindere dal fatto che per motivi legati al programma informatico di calcolo delle rendite, l'autorità inferiore ha registrato parte del reddito conseguito dall'insorgente nel 1966 nei dati relativi all'anno 1965 e quindi diminuito appunto il reddito del 1966 del corrispettivo importo (v. la presa di posizione del 3 gennaio 2014 pag. 4 [doc. TAF 3]), il ricorrente non ha esibito in sede ricorsuale dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro e/o distinte di salario, da cui desumere un importo dei redditi risultanti dall'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera superiore a quello determinato dall'autorità inferiore, ossia fr. 245'164.-. Non può pertanto che essere ritenuto tale importo. Lo stesso deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1966 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.336 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 327'540.- (245'164 x 1.336). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 14 anni ed 8 mesi, corrispondenti a 176 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2010 ammonta a fr. 22'332 ([327'540: 176] x 12).

4.5.2

4.5.2.1 Per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29^{sexies} cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52^f cpv. 1 OAVS (RS 831.101), non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52^f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si aggiungono

questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). Inoltre, l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29^{sexies} cpv. 3 LAVS). Se uno solo dei genitori è assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, l'accredito per compiti educativi è attribuito al genitore assicurato (art. 52f cpv. 4 OAVS). Secondo l'art. 29^{sexies} cpv. 1 LAVS, l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

4.5.2.2 Il primo figlio del ricorrente essendo nato in Svizzera il (...; doc. 10), un accredito per compiti educativi può essere attribuito a partire dal 1976. L'insorgente e la coniuge sono stati entrambi assicurati presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera dal 1978 al 1980 per 27 mesi (2 anni e 3 mesi; periodo in cui gli accrediti per compiti educativi devono essere ripartiti per metà tra i coniugi [quindi 13 mesi e mezzo per ciascun coniuge], fermo restando che ad ognuno dei coniugi può essere contabilizzato un anno [art. 52f cpv. 5 OAVS]) e il ricorrente è stato ancora assicurato dal 1981 al 1984 per 20 mesi (1 anno ed 8 mesi [di cui ai sensi di legge può essere contabilizzato un anno; art. 52f cpv. 5 OAVS]). Da quanto esposto, discende che è possibile riconoscere all'insorgente accrediti per compiti educativi per 2 anni. Considerato che nel 2010, l'importo mensile della rendita di vecchiaia minima (per un periodo di contributo completo, giusta la scala delle rendite 44) ammonta a fr. 1'140.- (Tabelle delle rendite 2009 pag. 18), l'accredito per compiti educativi è pari a fr. 5'596.- ($[1'140 \times 12 \times 3 \times 2] : 176 \times 12$).

4.5.3 Il reddito annuo medio determinante del ricorrente per il 2010 ammonta quindi in totale a fr. 27'928.- (22'332 + 5'596). Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 14. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 28'728.- nel 2010 (le tabelle delle rendite 2009 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 28'728.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 27'928.- [Tabelle delle rendite 2009 pag. 78]), di fr. 29'232.- nel 2011 (reddito annuo medio 2010 aggiornato al 2011) e di fr. 29'484.- nel 2013 (reddito annuo medio 2011 aggiornato al 2013). Le tabelle delle rendite 2009 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 14 e ad un reddito annuo medio di fr. 28'728.- ammonta a fr. 466.- (Tabelle delle rendite 2009 pag. 78), le tabelle delle rendite 2011 prevedono che la rendita

di vecchiaia corrispondente ad una scala delle rendite 14 e ad un reddito annuo medio di fr. 29'232.- ammonta a fr. 475.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 78) e le tabelle delle rendite 2013 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 14 e ad un reddito annuo medio di fr. 29'484.- ammonta a fr. 479.- (Tabelle delle rendite 2013 pag. 78).

4.6 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 466.- dal 1° dicembre 2010, di fr. 475.- dal 1° gennaio 2011 e di fr. 479.- dal 1° gennaio 2013, come calcolato dall'autorità inferiore (v. doc. 46).

4.7 A titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva che, nella misura in cui si volesse, per denegata ipotesi, considerare una durata contributiva di 14 anni e 11 mesi, come postulato dal ricorrente, l'importo mensile della rendita di vecchiaia non sarebbe comunque superiore rispetto all'importo della rendita di vecchiaia come ritenuto nell'impugnata decisione del 16 agosto 2013 (v. consid. 4.6 del presente giudizio).

5.

Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85^{bis} cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.

6.

6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS).

6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si attribuiscono spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: